

MASSIMO RUBINO DE RITIS

LE COMPAGINI DILETTANTISTICHE NEL CALCIO TRA ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ

SOMMARIO: 1. Sintesi dell'evoluzione normativa. – 2. Principali novità legislative: a) le tipologie di enti. – 3. *Segue*. b) il lucro attenuato. – 4. *Segue*: c) i principii di democraticità e uguaglianza. – 5. *Segue*. d) le attività sportive. – 6. Esclusione di fondazioni e comitati. – 7. Esclusione di società di persone. – 8. Riconoscimento della personalità giuridica. – 9. Patrimonio degli enti dilettantistici.

1. Sintesi dell'evoluzione normativa

Il calcio dilettantistico rappresenta, dal punto di vista delle dimensioni dell'attività e del conseguente impatto socio-economico, il principale movimento sportivo italiano¹. Si è portati spesso a valutare lo

¹ Gli sport professionistici in Italia sono soltanto quattro: il calcio, il basket, il golf e il ciclismo. L'ordinamento sportivo, anche nell'ambito di tali sport, ha da sempre concepito una netta distinzione tra coloro che effettivamente potevano definirsi professionisti e coloro che invece non lo sono (i dilettanti). La Corte di giustizia dell'Unione Europea (CGUE) in più occasioni ha rintracciato la condizione necessaria, e allo stesso tempo sufficiente, affinché un soggetto potesse essere considerato un lavoratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 CE, sulla base della remunerazione a fronte della prestazione lavorativa. Per la distinzione basata sul fatto che la persona svolgesse, per un certo periodo di tempo, in favore di un'altra persona e sotto la direzione di quest'ultima, delle prestazioni in cambio delle quali percepiva una remunerazione: Corte di Giustizia, 11 aprile 2000, Christelle Deliege c. Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL, Ligue belge de judo ASBL, Union européenne de judo, cause riunite C-51/96 e C-191/97; Corte di Giustizia, 13 aprile 2000, Jyri Lehtonen e Castors Canada Dry Namur-Braine ASBL contro Federation royale belge des sociétés de basketball ASBL (FRBSB), causa C-176/96.

La distinzione, relativa di fatto al rapporto contrattuale con gli atleti (G. DI CORRADO, *I contratti di lavoro nello sport dilettantistico*, in *Rass. dir. econ. sport.*, 2022, 337 s.), ha implicato, come poi esposto nel testo, un'ulteriore differenza tra enti sportivi dilettantistici ed enti sportivi professionistici, imposta dall'ordina-

sport sotto il profilo delle dimensioni del fatturato e dell'incidenza sul PIL italiano, con particolare riguardo agli sport professionistici, senza valutare l'impatto più ampio che ha lo sport – e il calcio in particolare – per tutte le persone che prestano attività nelle diverse discipline sportive e le imprese che direttamente e indirettamente sono coinvolte². Più in generale, senza fare riferimento alla distinzione tra professionismo e dilettantismo, si rischia di concentrare l'attenzione sui grandi eventi e sugli atleti che possono portare un contributo al medagliere italiano, piuttosto che alla diffusione della pratica sportiva come elemento imprescindibile della salute dei cittadini. Del resto, si pensa di più all'impatto che può avere un investimento pubblico come moltiplicatore del PIL, piuttosto che al benessere psico-fisico che genera lo sport negli ambienti familiari, lavorativi e di studio. In una prospettiva diversa, in cui si privilegiano gli aspetti benefici del calcio sulla salute, va imposta l'analisi giuridica dei soggetti coinvolti, tra cui gli enti privati che – oltre a scuola e università – sono interessati alla diffusione dello sport nel nostro Paese. L'evoluzione delle norme applicabili ad associazioni e società che operano nel campo del calcio dilettantistico confluisce in quella più generale di tutti gli enti dilettantistici sportivi. In questo campo, l'evoluzione normativa può considerarsi iniziata con la legge 16 dicembre 1991, n. 398³, di matrice essenzialmente tributaria, finaliz-

mento italiano: i primi non hanno scopo di lucro e perseguono una prevalente finalità altruistica (anche se in concreto i meccanismi attraverso cui dividere utili possono essere diversi: in argomento, V. OCCORSIO, *Un mito da sfatare: dilettantismo sportivo e assenza dello scopo di lucro*, in *Corr. giur.*, 2019, 817 s.); gli enti sportivi professionistici, necessariamente costituiti come società per azioni o società a responsabilità limitata, svolgono, dopo alcuni interventi normativi, la propria attività con finalità lucrativa. Fra molti, M. CIAN, *Le società sportive: profili di specialità*, in *Nlcc*, 2022, 1391 s.

Sull'evoluzione della disciplina nel settore professionistico indotta dal c.d. caso Bosman (su cui fra molti, A. ANASTASI, *Annotazioni sul caso Bosman*, in *Riv. dir. sport.*, 1996, 458 s.; M. CLARICH, *La sentenza Bosman: verso il tramonto degli ordinamenti giuridici sportivi?*, in *Riv. dir. sport.*, 1996, 393 s.), v. *amplius* F.R. FIMMANÒ, *Le società di calcio e i gruppi*, in *Questo volume*, ed ivi riferimenti.

² Cfr. E. INDRACCOLO, *Il complesso mondo dello sport tra professionismo e dilettantismo*, in *Rass. dir. econ. sport.*, 2019, 235 s.

³ Per un'analisi sulla base della precedente normazione, R. CAPRIOLI, *L'associazionismo sportivo dilettantistico e le sue forme giuridiche. Problemi e prospettive*, in *Dir. giur.*, 1989, 143 s.; P. VERRUCCOLI, *Le società e le associazioni sportive alla luce della legge di riforma*, in *Riv. dir. comm.*, 1982, I, 131; G. VIDIRI, *Le società sportive: natura e disciplina*, in *Giur. it.*, 1987, IV, 51; G. VOLPE PUTZOLU, *Le società sportive*, in *Trattato Colombo-Portale*, 8, Torino, 1992, 303 s.

zata a facilitare le incombenze contabili e fiscali degli enti sportivi che, nel corso dell'esercizio sociale, avessero conseguito proventi commerciali non superiori a 100 milioni di lire (limite più volte elevato fino all'importo di 250.000,00 euro, fissato dall'art. 25, comma 3, legge 13 maggio 1999, n. 133, così come modificato dall'art. 37, comma 2, legge 21 novembre 2000, n. 342 e dall'art. 90, comma 2, legge 27 dicembre 2002, n. 289)⁴.

Il principale dato normativo dell'associazionismo sportivo dilettantistico, però, è costituito dall'art. 90 della legge 289/2002, che ha esteso le disposizioni della legge 398/1991 e successive modificazioni e comunque le altre disposizioni tributarie anche alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro⁵. Con questa disposizione sono stati stabiliti i requisiti necessari per le associazioni sportive dilettantistiche (con o senza personalità giuridica) e delle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro. La legge 21 maggio 2004, n. 128, che ha modificato la legge 289/2002, ha consentito l'utilizzo anche della società cooperativa ed ha eliminato l'obbligo, da inserire negli statuti, di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali o all'ente di promozione sportiva, cui la società o l'associazione intende affiliarsi. Inoltre, non si è prevista più la necessità di stabilire le modalità di riconoscimento, a fini sportivi, delle società e di affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline associate a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuta dal CONI, anche su base regionale.

Come conseguenza di tali modifiche, proprio al fine di evitare l'indebita fruizione di agevolazioni fiscali anche ad associazioni e società sportive non riconosciute dal CONI, è stata emanata la legge 27 luglio 2004, n. 186, il cui articolo 7 dispone che «il CONI è l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche». Pertanto, le agevolazioni fiscali, previste per il settore, presuppongono l'avvenuto riconoscimento, ai fini sportivi, rilasciato dal CONI, «quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale».

⁴ Cfr. F. COSSU, *L'evoluzione normativa delle società sportive*, in *Riv. not.*, 2000, I, 1370 s.; C. MACRÌ, voce *Associazioni e società sportive*, I) *Diritto Commerciale*, in *Enc. giur. Treccani*, IV, Roma, 1997, 1 s.

⁵ Il contenuto della disposizione verrà ripreso nel testo: v. *infra* par. 3. Sulla disciplina applicabile agli enti sportivi dilettantistici prima delle successive riforme, v. R. CARMINA, *Gli enti sportivi dilettantistici*, Milano, 2017, 37 s.

Molto clamore, infine, ha suscitato una specie di improprio “aborto normativo”: introdotta una disciplina, è stata eliminata prima che potesse sortire effetto. Infatti, con la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), ai commi 353 e 354 dell’art. 1, si è previsto che le attività sportive dilettantistiche potessero essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro V del c.c.; finalità lucrativa fino a quel momento preclusa del tutto per le società sportive dilettantistiche. Sembrava che il sistema si fosse aperto alla costituzione di società sportive dilettantistiche lucrative; ma immediatamente dopo, con legge 9 agosto 2018, n. 96 si è avuta l’abrogazione della disciplina di tali società, che, seppure costituite “sulla carta”, sono poi “morte”⁶.

In sintesi, il legislatore è andato avanti in modo disordinato, introducendo solo discipline parziali, proprio nel settore dello sport dilettantistico, di cui a volte non era neanche convinto⁷. Il caso delle società sportive dilettantistiche lucrative è un esempio eclatante, anche se il legislatore voleva muoversi in stretta sintonia con una più ampia serie di riforme, dirette a riordinare più in generale gli enti del c.d. Terzo settore, con il preciso intento di promuovere l’autonoma iniziativa dei privati nello svolgimento di diverse attività considerate di interesse generale⁸. Quando pochi mesi dopo sono state abrogate le norme che consentivano lo scopo di lucro nello svolgimento di attività di impresa nel settore dilettantistico, si è compreso che era arrivato il momento di riformare il sistema. E si è chiesto l’intervento del legislatore anche nella realizzazione di un testo unico sportivo⁹. Dalle numerose e non

⁶ Cfr. G.M. NORI, *La parabola normativa delle società sportive dilettantistiche lucrative*, in *Nds*, 2020, X, 1235 s. La questione della sussistenza del lucro nello svolgimento di attività sportive non è recente e v. A. ALBANESI, *Il fine di lucro e le società sportive*, in *Riv. dir. sport.*, 1958, 77 s.

⁷ Cfr. R. LANDI, *Gli enti sportivi dilettantistici dopo la riforma. Prime note critiche*, in *Rass. dir. econ. sport*, 2021, 324.

⁸ Sul rilievo economico che ha assunto da tempo il Terzo settore, S. D’ACUNTO, *Il Terzo settore nelle moderne economie di mercato*, in *Diritto ed economia. Fra tradizione e nuove esigenze di tutela della persona e del mercato* (a cura di S. De Marco e A. Guasco), Giappichelli, Torino, 2017, 185 s.; F. AMATI, S. D’ACUNTO, M. MUSELLA, *Economia politica del terzo settore*, Torino, 2021, 3 s. In relazione agli effetti della riforma del Terzo settore sullo sport dilettantistico, A. FICI, *Un diritto per il terzo settore. Studi sulla riforma*, Napoli, 2020, 83 s.

⁹ Sul testo unico della disciplina dello sport, v. M. RUBINO DE RITIS, *Riforma del terzo settore e attuali assetti societari delle imprese sportive: propositi e spropositi del legislatore*, in *Giust. civ.*, 2018, 763 ss.

coordinate fonti di legge in materia di organizzazione e gestione dello sport, emergeva in quel momento un caos in cui l'operatore di diritto doveva districarsi, con difficoltà nel comprendere i reali vantaggi – sia civilistici che fiscali – che si volevano attuare con le riforme. In sintesi, in quel momento storico, appariva necessario un testo unico dello sport, che avrebbe dovuto contenere una serie di discipline: l'organizzazione del CONI e delle federazioni, la responsabilità civile e penale e le norme anti drogaggio (*doping*); l'intera disciplina relativa ai soggetti coinvolti nell'attività sportiva e, dunque, le regole di organizzazione e gestione di imprese sportive; le norme in tema di rapporti di lavoro (prendendo in considerazione anche il c.d. professionismo di fatto); le regole in tema di sfruttamento economico delle manifestazioni sportive, con particolare riguardo ai diritti audiovisivi (e più in generale di immagine); infine, tutte le norme relative agli aspetti fiscali inerenti allo svolgimento di attività sportive. Non si può, peraltro, nascondere l'interesse del giurista anche ad altre specifiche tematiche da prendere in considerazione a livello comunitario, come la disciplina della concorrenza, e in particolare quella *antitrust* nonché la tutela dei diritti umani¹⁰, con particolare attenzione alle attività paralimpiche¹¹ e quelle dei rifugiati politici¹².

È così che nel 2021 il legislatore, in attuazione della legge 8 agosto 2019, n. 86, in particolare degli artt. 5 e 8, ha provveduto a modificare il sistema con ben quattro decreti legislativi, 36, 37, 38 e 39, che costituiscono la Riforma del diritto dello sport e, ai fini che qui interessano, l'attenzione va posta a due decreti legislativi¹³. Il d.lgs. 36/2023, relativo al riordino e riforma delle disposizioni in materia di Enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di un nuovo lavoro sportivo, prevede in particolare agli artt. 6, 7 ed 8 le forme giuridiche degli enti sportivi, gli elementi che devono essere contenuti nell'atto costitutivo e nello statuto e la disciplina dell'assenza dello scopo di lucro, consen-

¹⁰ In proposito, A. PAPISCA, *Diritti umani e sport nell'anno europeo del dialogo interculturale*, in *Diritto comunitario dello sport* (a cura di J. Tognon), Torino, 2009, 63 s.

¹¹ Cfr. N. MACLEOD, *I principi di giustizia del Comitato Paralimpico Italiano*, in *La giustizia sportiva nazionale* (a cura di M. Colucci e S. Civile), II, Nocera Inferiore, 2015, 83 s.

¹² Si pensi alla squadra di "Atleti Olimpici Rifugiati" (*team of Refugee Olympic Athletes: ROA*), che ha partecipato per la prima volta ai giochi olimpici di Rio de Janeiro nel 2016 e che è stata trattata al pari di una vera e propria squadra nazionale.

¹³ Cfr. P. GUIDA, *Le novità operative in materia di associazioni e società sportive dopo la novella del 2021*, in *Notariato*, 2022, 1 s.; R. LANDI, *Gli enti*, cit., 324 s.

tendo un limitato impiego degli utili ad aumento gratuito del capitale sociale oppure a distribuzione di dividendi ai soci. Il d.lgs. 39/2023, in materia di semplificazioni di adempimenti relativi agli organismi sportivi, disciplina l'istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche nonché la possibilità per le associazioni dilettantistiche di acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel suddetto registro, in deroga al d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. Registro già entrato in vigore il 31 agosto 2022¹⁴.

Il processo di riforma non è terminato qui. Si sono succeduti due interventi correttivi, contenuti, dapprima, nel d.lgs. 5 ottobre 2022 n. 163 (c.d. decreto correttivo, in vigore dal 17 novembre 2022) e, successivamente, nel d.lgs. 29 agosto 2023, n. 120 (c.d. correttivo *bis*), entrato in vigore il 5 settembre 2023¹⁵. Con il d.lgs. 163/2022 si è realizzato un correttivo al d.lgs. 36/2021, incidendo sostanzialmente sulle forme giuridiche utilizzabili per l'assunzione della qualifica di Ente sportivo dilettantistico, con eliminazione della possibilità di ricorrere allo schema delle società di persone e prevedendo, invece, sia le società cooperative sia gli enti del Terzo settore. Poi il d.lgs. n. 120/2023 ha modificato ulteriormente i d.lgs. 36 e 39/2021; ed in particolare, relativamente a quest'ultimo, si è prevista la necessità di un patrimonio minimo per le associazioni sportive riconosciute *ex art.* 14 dello stesso d.lgs. 39/2021 ed ha attribuito un ruolo fondamentale al notaio nei procedimenti di iscrizione delle associazioni con personalità giuridica nel registro, disciplinando i rapporti tra i vari regimi pubblicitari delle associazioni.

L'intera riforma è completata, al momento, con l'emanazione, in data 29 gennaio 2024, del regolamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport relativo alla "Disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche". E non si arresta l'iniziativa del legislatore (v. d.l. 31 maggio 2024, n. 71, conv. in legge 29 luglio 2024, n. 106), per cui l'idea di un futuro testo unico dello sport o di un codice di diritto sportivo non è peregrina.

¹⁴ Per quelle senza personalità giuridica, v. F. CEROTTO, N. SOLDANI, *Il modello delle associazioni non riconosciute nello sport dilettantistico*, in *La riforma dello sport* (a cura di G. Toscano), Sports law and policy centre, 2024, I, 105 s.

¹⁵ Cfr. D. BOGGIALI, N. RICCARDELLI, *Correttivo al d.lgs. n. 36 del 2021 sulla riforma degli enti sportivi professionistici e dilettantistici (d.lgs. 5 ottobre 2022, n. 163)*, in *CNN Notizie* n. 201, 2022; G. SANDULLI, *Il quadro dei decreti legislativi e dei correttivi*, in *La riforma dello sport* (a cura di G. Toscano), Sports law and policy centre, 2024, I, 35 s.

Nel frattempo, è avvenuta l'evoluzione della disciplina del c.d. Terzo settore, con la realizzazione di relativo codice: d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore (di seguito CTS), a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), legge 6 giugno 2016, n. 106. In proposito, l'area delle attività economiche ricomprese nel Terzo settore, da un lato, e quelle nell'ambito sportivo, dall'altro, sono apparsi come due mondi paralleli, disciplinati in modo e tempi diversi, pur avendo moltissimi punti di contatto, sia di rilievo giuridico che economico¹⁶.

Mentre il Terzo settore, dunque, ha trovato una sua definizione normativa e la realizzazione di un testo legislativo unitario (il CTS), sia pur complicato dall'esistenza di precise discipline riguardanti determinate categorie di enti del Terzo settore¹⁷, le imprese sportive sono ancora apparse alla ricerca di regole certe destinate a durare nel tempo, a parte

¹⁶ Cfr. A.M. GAMBINO, *La riforma del Terzo settore e l'attività sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 2020, 11 s.

¹⁷ La riforma del Terzo settore è stata introdotta nel nostro ordinamento con la legge 6 giugno 2016 n. 106 e conseguente approvazione di quattro decreti legislativi, con rilevanti riflessi anche per lo svolgimento di attività economiche sportive: a) d.lgs. 6 marzo 2017 n. 40 (*Istituzione e disciplina del servizio civile universale a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016 n. 106*); b) d.lgs. 3 luglio 2017 n. 111 (*Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettera c) e d) della legge 6 giugno 2016 n. 106*); c) d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 (*Revisione della disciplina in materia di impresa sociale a norma dell'articolo 2, comma 2 lettera c) della legge 6 giugno 2016 n. 106*); d) d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (*Codice del Terzo Settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106*). Orbene, non è un caso che nei provvedimenti legislativi menzionati, venga indicata l'attività di organizzazione e gestione delle attività sportive. Il primo provvedimento (d.lgs. 40/2017), nell'istituire il servizio civile universale (cui possono accedere i giovani tra i 18 e i 28 anni per un periodo compreso tra gli otto e i dodici mesi), indica, tra i settori di intervento, l'*educazione e promozione culturale dello sport* (art. 3, lett. e). Il secondo (d.lgs. 111/2017) prevede che tra i soggetti potenzialmente destinatari della contribuzione del "cinque per mille" ci siano anche le *associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale* (art. 3, comma 1, lett. e). Il terzo (d.lgs. 112/2017) include, tra le attività di interesse generale esercitabili dall'impresa sociale, la *organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche* (art. 2, comma 1, lett. u); espressione ripresa dal quarto decreto (d.lgs. 117/2017), all'art. 5, comma 1, lett. t), nell'ambito di un elenco di 26 attività di interesse generale, esercitate in via esclusiva o principale dagli enti del Terzo settore, diversi da imprese sociali.

l'inesistenza di una definizione chiara di cosa si intenda per sport¹⁸. Del resto, nella nostra Carta costituzionale è stato di recente introdotto un sia pur parziale riconoscimento dell'importanza dello sport¹⁹: si tratta

¹⁸ Un problema a monte consisterebbe anche nel definire legislativamente lo sport: F. ALBEGGIANI, voce "Sport (dir. pen.)", in *Enc. dir.*, vol. XLIII, 1990, 544 s.; P.M. PIACENTINI, *Sport*, in G. GUARINO (a cura di), *Dizionario amministrativo*, vol. II, Padova, 1983, 1425. Per una tradizionale classificazione di diverse categorie di giochi sportivi e delle attività correlate allo sport, come le scommesse, A. BARBARITO MARANI TORO, voce "Sport", in *Novis. dig. it.*, XVIII, Torino, 1971, 42 s. ed ivi riferimenti, considerate le istanze di molte associazioni a farvi rientrare attività che non comportano propriamente un'abilità anche fisica (come avviene per giochi tradizionali, come la lippa, la morra e la rebatta, rientranti tra le attività indicate nel Registro del CONI), ma solo mentale: è il caso degli scacchi, del gioco delle carte (in particolare il *bridge*) e dei videogiochi. La definizione è rilevante anche i fini dell'applicazione di una serie di norme (ad esempio, quella della disciplina del *doping*, sia farmacologico che tecnologico). Infatti, solo tradizionalmente lo sport implica un impegno fisico (ed anche intellettuale o comunque connesso ad attività volitive), cui si aggiunge l'applicazione di regole, attraverso un'organizzazione che le faccia rispettare e l'esistenza di una competizione per raggiungere un risultato: così M. RUBINO DE RITIS, *Diritto ed economia delle imprese sportive*, in *Diritto dello sport*, a cura di G. Cassano, Santarcangelo di Romagna, 2019, 11 s. Nell'automobilismo, ad esempio, l'impegno fisico è ridotto al minimo, al pari dei videogiochi: di conseguenza il gesto fisico, nello sport, può anche essere ridotto al minimo, per dare maggior valore allo sforzo mentale. In altri settori, invece, lo sport sembra avvicinarsi a forme artistiche (è il caso della danza sportiva).

¹⁹ L'attuale art. 33 Cost., modificato con l'art. 1, comma 1, della legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1, stabilisce quanto segue: «la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme». Cfr. A. BASILICO, *Il riconoscimento costituzionale del valore dello sport*, in *Giorn. dir. amm.*, 2024, 54 s.

Utile è anche il richiamo all'art. 1 della proposta di legge 1680 presentata il 10 ottobre 2013 (*Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva*): «la Repubblica, in coerenza con i principi stabiliti dall'art. 165 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e in attuazione degli articoli 2, 3, 32 e 33 della Costituzione, riconosce nella promozione dell'attività sportiva di base una specifica e autonoma funzione sociale che contribuisce al miglioramento della qualità della vita individuale e collettiva attraverso lo svolgimento di pratiche motorie finalizzate a promuovere funzioni educative, sociali, sanitarie, culturali e del tempo libero». Interessante è il principio secondo cui non va privilegiato l'agonismo, bensì la diffusione della "cultura dello sport": «l'attività sportiva di base è caratterizzata dalla prevalenza delle finalità di promozione umana e sociale su quelle legate alla prestazione agonistica secondo una logica che privilegia l'inclusione dei praticanti rispetto alla loro selezione operata in base alle

più di una scelta di facciata che di reale contributo alla diffusione dello sport in Italia, paese più propenso al medagliere alle Olimpiadi che alla reale diffusione della pratica sportiva dilettantistica nelle scuole e nelle università²⁰. Oggi appare sicuramente necessario un assestamento della relativa disciplina e la formazione di un testo unico dello sport che contenga i dati normativi inerenti a diversi aspetti della pratica sportiva.

In conclusione, l'attuale Riforma non appare aver risposto all'esigenza di un testo unico dello sport, ma sicuramente ha realizzato un grande passo avanti, soprattutto nel distinguere in modo chiaro le attività dei dilettanti da quelle dei professionisti, con regole dirette a regolare le diverse tipologie di enti, che restano, come appare dalla lettura del contributo, di non agevole sistemazione nel contesto di altri gruppi di norme, proprio quelle del Terzo settore prima menzionate. Occorre, dunque, procedere in modo possibilmente schematico nell'analisi dei dati normativi attinenti agli enti sportivi dilettantistici con particolare riguardo a quelli che operano nel calcio, per poi soffermarsi su alcune specifiche problematiche riguardo ad essi.

2. *Principali novità legislative: a) le tipologie di enti e contenuto degli statuti*

Acquisito che il principale riferimento normativo per gli enti sportivi dilettantistici, precedente alla Riforma, è sostanzialmente costituito dall'art. 90, legge 289/2002 (statuendone i requisiti formali e le procedure funzionali al riconoscimento ai fini sportivi e statali), occorre esaminare le novità introdotte dalla Riforma.

attitudini psico-fisiche, allo scopo di garantire la socializzazione, l'integrazione e la promozione della cittadinanza attiva, come parte integrante del sistema dello Stato sociale». La pratica sportiva va, infine, promossa come strumento di conoscenza e dialogo e di solidarietà per la diffusione di valori di lealtà, correttezza e legalità. La proposta di disegno di legge non ebbe significativi sviluppi. Anche la successiva (e più specifica) proposta di disegno di legge 3936 sullo sport, presentata il 28 giugno 2016 (*Disciplina delle attività sportive dilettantistiche*), indica «l'importanza dello sport svolto a livello dilettantistico e amatoriale quale strumento di prevenzione di patologie e di tutela della salute psico-fisica dei cittadini, garantendo il contenimento della spesa sanitaria» (art. 1, comma 2, della proposta). Prima dell'entrata in vigore della Riforma, nel senso di ordinare lo sport ai principi evocati, v. P. DI SALVATORE, in *Diritto sportivo*, a cura di A. Tatafiore e P. Di Salvatore, Milano, 2022, 13.

²⁰ Per le differenze della diffusione dello sport in diverse nazioni, M. RUBINO DE RITIS, *Diritto ed economia*, cit., 11 s.

In particolare, l'art. 90, comma 18, stabiliva che lo statuto e l'atto costitutivo delle organizzazioni dilettantistiche dovessero includere alcune clausole fondamentali per garantire l'assenza di scopo di lucro e il rispetto degli altri principi sanciti dalla legge. Questa disposizione, rinviando a norme regolamentari, specificava che, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento generale e sportivo, dovessero essere individuate alcune previsioni precise: *i*) l'assenza di fini di lucro dell'associazione sportiva; *ii*) il rispetto del principio di democrazia interna; *iii*) la gratuità degli incarichi degli amministratori; *iv*) la disciplina inerente al divieto, per gli stessi, di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.

Gli enti sportivi dilettantistici sono oggi regolamentati dal capo I, titolo II del d.lgs. 36/2021²¹ e sono caratterizzati dall'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, disciplinato dal d.lgs. 39/2021. Il Registro è istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è finalizzato a dare pubblicità, attraverso l'iscrizione, a tutti gli enti sportivi dilettantistici che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, e che operano nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, di una Disciplina sportiva associata oppure di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI²².

²¹ Con la legge delega 8 agosto 2019, n. 86, sono stabiliti i principi fondamentali della Riforma, espressi all'art. 5, comma 1, della legge delega, che comprendono la parità di trattamento e la non discriminazione sia nel settore dilettantistico che in quello professionistico. Inoltre, è stata definita la figura del lavoratore sportivo senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività svolta. Cfr., fra molti, A. MAIETTA, *Commento agli artt. 6, 7, 7 bis, 8-10 del d.lgs. 36/2021 (riforma dello sport)*, in *Codice delle Società* (diretto da Loredana Nazzicone) Milano, 2024; D. PERRUCA, *Un nuovo diritto per lo sport - La riforma dello sport: l'impatto sulle persone fisiche*, in *Giur. it.*, 2024, 1468 s.; M. PITTALIS, *L'attuazione della legge delega 8 agosto 2019, n. 86 in tema di ordinamento sportivo, professioni sportive e semplificazione*, in *Corr. giur.*, 2021, 737 s. La nuova disciplina ha anche delineato la regolamentazione in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e ha sottolineato l'importanza della formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, per garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa. In questo contesto, la disciplina in ambito di sportivi dilettanti assume una valenza particolare per lo sviluppo delle attività sportive nel nostro Paese e un ruolo fondamentale rivestono scuola e università, con particolare attenzione ai Centri Universitari Sportivi (CUS).

²² Sull'iscrizione ad apposito registro previsto dalla Riforma, si rinvia a R. RANUCCI, *Il Registro nazionale delle attività dilettantistiche*, in *Questo volume*; e v. *infra* par. 5.

Il legislatore ha definito i punti cardine dello statuto delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, indicandoli agli artt. 7, 8 e 9 del d.lgs. n. 36/2021²³, che possono essere riassunti come segue:

la denominazione dell'ente;

l'oggetto sociale, con specifico riferimento all'esercizio stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, inclusa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

l'attribuzione della rappresentanza legale dell'ente (ossia, il soggetto cui è conferito il potere di rappresentanza del consorzio);

l'assenza di fini di lucro;

le norme sull'ordinamento interno ispirate ai principi di democrazia e uguaglianza di diritti di tutti gli associati, prevedendo l'elettività delle cariche sociali;

l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e le modalità di approvazione degli stessi;

le modalità di scioglimento dell'associazione e l'obbligo di devoluzione, a fini sportivi, del patrimonio in caso di scioglimento²⁴.

All'interno dello statuto sono inoltre previsti altri elementi fonda-

²³ Sia nel d.lgs. 36/2021 sia nel d.lgs. 39/2021 e nel relativo Regolamento di attuazione del Registro nazionale sportivo, vengono evocati dal legislatore atto costitutivo e statuto, alcune volte congiuntamente (artt. 7 e 9 d.lgs. 36/2021; art. 6, comma 2, lett. a *bis*) e art. 14, comma 2, d.lgs. 39/2021), mentre altre volte risulta richiamato l'atto costitutivo (come fa l'art. 13, comma 3, d.lgs. 39/2021, per le società sportive professionistiche); tuttavia, altre volte, in modo significativo, viene richiamato solo lo statuto: è il caso dell'art. 7, comma 1, e comma 1 *quater*, d.lgs. 36/2021; art. 6, comma 1 e comma 2, lett. c) d.lgs. 39/2021; e art. 5, lett. f) del Regolamento attuativo del registro nazionale sportivo. Di regola, l'atto costitutivo contiene gli elementi fondamentali per l'individuazione dell'ente e quegli altri elementi transeunti, ma necessari e funzionali per la conclusione del contratto; lo statuto raccoglie le regole di funzionamento destinate a durare nel tempo. Per la disciplina in esame, lo statuto non è inteso come documento necessario, come si desume dall'art. 6, d.lgs. 39/2021, che, nel disciplinare il procedimento di iscrizione nei registri, impone di allegare alla domanda di iscrizione "l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione o Società sportiva dilettantistica" e di indicare pure "la data dello statuto vigente". Cfr. N. RICCARDELLI, *La pubblicità degli enti sportivi dilettantistici: profili generali e procedurali*, in *La Riforma dello Sport* (a cura di D. Barone, D. Boggiali, R. Guglielmo), Milano, 2024, 53 s.

²⁴ Fra molti, v. P. GUIDA, *Le novità operative in materia di associazioni e società sportive dopo la novella del 2021*, in *Notariato*, 2022, 1 s.; F. RONDINI, M. LECCESE, *Associazioni, società sportive dilettantistiche ed i relativi statuti*, in *La riforma dello sport* (a cura di G. Toscano), Sports law and policy centre, 2024, I, 71 s.

mentali per l'attività dell'ente, tra cui il principio di uguaglianza dei diritti degli associati²⁵.

Con riferimento alla denominazione, è il precedente art. 6, d.lgs. 36/2021, a precisare che gli enti sportivi dilettantistici devono indicare nella denominazione sociale «la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica», con ciò alludendo – attraverso una formulazione non del tutto felice – alla necessità che il *nomen* del nuovo soggetto giuridico manifesti in via immediata la natura di ente sportivo dilettantistico. A differenza di quanto accade in altri contesti – ove viene espressamente vietato l'utilizzo nella denominazione o nella ragione sociale di taluni termini o talune formule che, alludendo a particolari caratteristiche non possedute dall'ente, possano indurre i terzi in errore circa la qualifica del soggetto giuridico – la disciplina in esame non introduce alcuna esclusiva nell'utilizzo degli aggettivi «sportivo» e «dilettantistico», con ciò consentendone l'utilizzo anche da parte di enti non destinati a essere iscritti nel Registro nazionale²⁶. In base alla disciplina della FIGC, in particolare per quanto riguarda le Norme interne della Federazione (NOIF), la modifica della denominazione può avvenire su autorizzazione del presidente della Federazione, sempre che la relativa istanza sia stata presentata entro il 15 luglio di ciascun anno. E non è ammessa la sostituzione con altra denominazione sociale che abbia solo una finalità propagandistica o pubblicitaria (art. 17 NOIF). Il che impone l'analisi dell'estensione di tale prescrizione, in quanto, escluso l'utilizzo di nomi che richiamino marchi di impresa, resta il dubbio se possano essere inclusi termini aventi finalità di propaganda su temi sociali, quali quelli ambientali, dovendosi sicuramente escludere quelli aventi significato di orientamento politico.

Il termine del 15 luglio di ciascun anno è previsto anche ai fini delle domande per ottenere idonea approvazione da parte della FIGC in caso di operazioni straordinarie, come per fusioni e scissioni, nonché per conferimenti d'azienda, dall'art. 20 NOIF²⁷. L'approvazione del

²⁵ Cfr. F. RONDINI, M. LECCESE, *op. cit.*, 71 s.

²⁶ Cfr. S.T. BARBARO, *Gli enti sportivi dilettantistici tra regole e principi*, in *Rass. dir. econ. sport.*, 2023, 10.

²⁷ Cfr. *amplius* R. GUGLIELMO, *Le operazioni straordinarie degli enti sportivi dilettantistici: trasformazione, fusione e scissione*, in *La Riforma dello Sport* (a cura di D. Barone, D. Boggiali, R. Guglielmo), Milano, 2024, 155 s.; V. OCCORSIO, *Fusioni, scissioni e conferimenti d'azienda di società calcistiche: il regolamento speciale delle norme interne di federazione*, in *Riv. dir. sport.*, 2016, 3 s.; R. RANUCCI, *Titolo sportivo e trasferimento d'azienda* (nota a Cass., sez. lav., 8 luglio 2011, n. 15094), in *Riv.*

presidente federale, dopo aver acquisito, tra l'altro, il parere della lega competente (o della divisione del calcio femminile, in caso si tratti di ente che partecipa ai relativi campionati) è "condizione di efficacia" dell'operazione, sia essa fusione o scissione nonché conferimento di azienda (art. 20, comma 2, NOIF). Ciò pone problemi di coordinamento giuridico tra disciplina generale e quella prevista dalla FIGC, potendosi distinguere aspetti inerenti all'ambito della regolamentazione sportiva rispetto agli effetti generali che ha l'operazione nei confronti dei terzi con l'iscrizione, tra l'altro, nel registro delle imprese²⁸.

Per quanto attiene al modello organizzativo, occorre una scelta tra le seguenti forme giuridiche, elencate nell'art. 6, d.lgs. n. 36/2021:

- a) società di capitali e cooperative;
- b) associazioni prive di personalità giuridica, disciplinate dagli artt. 36 ss. c.c.;
- c) associazioni con personalità giuridica di diritto privato²⁹;

dir sport., 2012, 95 s.; M. SFERRAZZA, C. MALVAGNA, *L'efficacia della fusione delle società di calcio*, in *Rass. dir. econ. sport*, 2012, 31; F. TASSINARI, A. ZOPPINI, *Sulla trasformazione eterogenea delle associazioni sportive*, in *Contr. impr.*, 2006, 6, 916 s.; G. VIDIRI, *Società sportive e trasferimento d'azienda* (nota a Cass., sez. lav., 8 luglio 2011, n. 15094), in *Giust. civ.*, 2011, fasc. 12, 2824 s.; A. ZOPPINI, F. TASSINARI, *Sulla trasformazione eterogenea delle associazioni sportive*, in *Contr. impr.*, 2006, 90 s.

²⁸ Sul problema del coordinamento tra discipline e il ruolo dell'ordinamento sportivo, G. ALPA, *L'ordinamento sportivo*, in *Ngcc*, 1986, 321 s.; C. CASTRONUOVO, *Pluralità degli ordinamenti, autonomia sportiva e responsabilità civile*, in *Eur. dir. priv.*, 2008, 3, 545 s.; W. CESARINI SFORZA, *La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo*, in *Foro it.*, 1933, I, 1381 s.; G. CLEMENTE DI SANLUCA, *Dei limiti all'autonomia dell'ordinamento sportivo. Riflessioni intorno a calcio e diritto*, in *Dir. Pubbl.*, 2007, 33 s.; ID., *Per continuare a ragionare su ordinamento del calcio e Stato di diritto*, in *Amministrativamente*, 2022, n. 3, 31 s.; M.S. GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. dir. sport.*, 1949, 10 s.; M.S. GIANNINI, *Gli elementi degli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1958, 671 s.; P. GROSSI, *Sui rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo*, in *Dir. amm.*, 2012, 1-2, 3 s.; G. MARTINI, *Ordinamento giuridico generale e ordinamento giuridico del calcio*, in G. CLEMENTE DI SANLUCA, G. MARTINI, M. PALADINO, *Lezioni di giuridicità delle regole del calcio*, Napoli, 2024, 5 s. e in particolare, in relazione ai limiti all'autonomia dell'ordinamento del calcio rispetto all'ordinamento giuridico generale anche alla luce delle sentenze della Corte costituzionale e della CGUE, 28 s. E v. anche L. DI NELLA, *La teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici e il fenomeno sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1998, 5 s.; più di recente F.R. FIMMANÒ, *L'ordinamento giuridico del calcio*, in *Questo volume*, ed ivi ulteriori riferimenti.

²⁹ V. *infra* par. 8.

d) enti del Terzo settore (c.d. ETS) iscritti nel Registro nazionale degli enti del Terzo settore (c.d. RUNTS) e disciplinati dal CTS³⁰.

Rispetto al passato risulta, quindi, possibile utilizzare il modello della cooperativa, mentre restano escluse le fondazioni e le società personali, anche se il modello operativo costituito dalle associazioni appare avere centralità nella scelta da parte degli operatori economici³¹. È opportuno rimarcare la rinnovata inclusione della società cooperativa, che appare particolarmente adatta allo svolgimento collettivo di attività sportive, in quanto consente di differenziare le diverse posizioni dei soci in ragione della loro partecipazione agli scambi mutualistici.

Risulta, altresì, peculiare l'inserimento, nel predetto elenco, del riferimento agli enti del Terzo settore, in quanto questi non costituiscono una particolare forma giuridica distinta da quelle già previste dall'ordinamento, ma solamente una qualifica normativa, che gli enti privati hanno l'onere di assumere se intendono conseguire i benefici della legislazione premiale e promozionale del Terzo settore. Ciò solleva il dubbio se un ente del Terzo settore che rivesta la forma di fondazione o un'impresa sociale costituita in forma di società di persone (forma ammessa dall'art. 1, comma 1, CTS) possa, proprio perché ente del Terzo settore (per le imprese sociali, *ex art.* 4, comma 1, CTS), a sua volta assumere la qualifica di ente sportivo dilettantistico ove eserciti tale attività; problema che sarà di seguito affrontato nello specifico e risolto³².

Notevoli perplessità in termini di ragionevolezza suscita anche l'esclusione delle società di persone dall'elenco delle forme giuridiche accessibili ai fini della creazione dell'ente sportivo, perché le motivazioni che di tale esclusione si forniscono nella Relazione illustrativa al d.lgs. 163/2022 (c.d. decreto correttivo) non convincono³³ e il tema verrà di seguito affrontato nello specifico³⁴.

³⁰ Cfr. S.T. BARBARO, *op. cit.*, 1 s. E fra molti v, anche R. GUGLIELMO, *Attività sportive dilettantistiche e forme giuridiche utilizzabili*, in *Terzo settore, non profit e coop.*, 3/2023, 31.

³¹ Cfr. F. CEROTTO, N. SOLDANI, *op. cit.*, 105 s.

³² Cfr. *infra* par. 5.

³³ L'obiettivo, indicato nella Relazione, di «contenere il rischio di eccessiva confusione fra i patrimoni dei soci e quelli delle società» non è incompatibile con le società di persone dotate di un'autonomia patrimoniale (seppure imperfetta) e potendosi comunque ravvisare lo stesso presunto rischio con riferimento alle associazioni non riconosciute, invece ammesse tra le possibili forme giuridiche degli enti sportivi. L'irragionevolezza dell'esclusione appare ancora più evidente se si considera che nessun limite di accesso al settore dilettantistico è, invece, previsto

Occorre poi ricordare che i dati normativi sin qui descritti vanno integrati con le regole delle singole federazioni costituite per determinate attività sportive. Infatti, al fine di valorizzare il ruolo svolto dalle singole federazioni, il legislatore ha attribuito a queste ultime il compito di verificare «la conformità dello statuto del richiedente ai principi previsti nel proprio statuto, approvato dal CONI o CIP, secondo le rispettive competenze, o, in mancanza di un organismo affiliante, secondo le modalità stabilite nel provvedimento di cui all'articolo 11» (art. 6, comma 1, d. lgs. 39/2021).

La disciplina federale può, quindi, introdurre specifici criteri, come imporre determinate condizioni e modalità per lo svolgimento delle attività sportive di riferimento, ma deve ritenersi preclusa la possibilità di introdurre requisiti di diritto privato ulteriori e/o diversi da quelli già previsti dalla legge, perché la materia rientra nella legislazione esclusiva dello Stato (art. 117 Cost.). Società ed associazioni sportive devono comunque conformarsi alla federazione cui affiliarsi e, quindi, alla corrispondente disciplina già nella realizzazione del proprio statuto.

Nel calcio dilettantistico, risulta, pertanto, rilevante la disciplina della FIGC, il cui Statuto, all'art. 7, dispone che è la Federazione a stabilire i requisiti per il passaggio delle società dal settore dilettantistico a quello professionistico e viceversa³⁵. Nessun ente partecipante a campionati dalla Lega Nazionale Dilettanti (LND), così regolamentata dal successivo art. 9, può avere soci, amministratori o dirigenti in comune, così come non può avere collegamenti o accordi di collaborazione non autorizzati dalla LND (e non comunicati alla FIGC) con altra società partecipante allo stesso campionato. I principi cui la LND deve conformarsi sono indicati negli artt. 9 e 10 dello Statuto federale della FIGC. È l'art. 9, in particolare, che indica le regole attinenti al modello di organizzazione e gestione della LND con indicazione delle misure

per gli enti del Terzo settore di cui all'art. 4, comma 1, CTS, tra cui possono annoverarsi anche le imprese sociali costituite nella forma di società di persone (di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112). Di qui il problema, affrontato nel testo, se esse possano assumere la qualifica di società sportive dilettantistiche ovvero se la loro esclusione possa essere desunta in via interpretativa. Ciò posto, gli enti sportivi dilettantistici possono mutare la forma giuridica da utilizzare per lo svolgimento dello sport dilettantistico, passando, ad esempio, da quella dell'associazione a quella societaria e viceversa.

³⁴ Sul tema v. *amplius* par. 7.

³⁵ Cfr. G.M. BANNA, *La trasformazione da ente sportivo dilettantistico a società sportiva professionistica*, in *La Riforma dello Sport* (a cura di D. Barone, D. Boggiali, R. Guglielmo), Milano, 2024, 176 s.

idonee da adottare per il controllo dello svolgimento delle attività, lasciando ampia autonomia alla Lega, considerando che nella stessa sono incluse quelle inerenti al calcio a cinque e al *beach soccer*, con la costituzione di appositi dipartimenti (per il *beach soccer*) e divisioni (per il calcio a cinque e per quello femminile).

Le NOIF stabiliscono ulteriori indicazioni per gli enti (associazioni e società) che vogliono affiliarsi alla federazione, come quelle relative alle partecipazioni societarie (art. 16 *bis* e, per la divisione del calcio femminile, 16 *ter*)³⁶. In base sempre alla NOIF, anche il trasferimento della sede dell'ente in altro comune va approvato dal presidente della Federazione (art. 18, che utilizza il verbo "approvare" in luogo di quello "autorizzare" di cui all'art. 17 per il cambio di denominazione).

3. Segue. *b) il lucro attenuato*

L'assenza dello scopo di lucro comporta il divieto di ogni forma di distribuzione – anche indiretta – di utili, di avanzi di gestione e di qualunque altro fondo o riserva patrimoniale comunque denominata, con conseguente obbligo in capo all'ente di reimpiegare gli stessi per lo svolgimento dell'attività sportiva esercitata ovvero di accantonarli ai fini dell'incremento del patrimonio³⁷.

Il divieto non desta clamore pure se riferito agli enti sportivi costituiti sotto forma di società di capitali, essendo ormai acquisita nell'ordinamento l'attitudine degli enti lucrativi per eccellenza – quali sono appunto le società di capitali – a spogliarsi della funzione tradizionalmente riconosciutagli, per rivestire il ruolo di modelli organizzativi particolarmente efficienti, ai quali ricorrere a prescindere dallo scopo che, in concreto, si intende realizzare³⁸.

³⁶ Cfr. E. CAGGIANO, *Il divieto di multiple partecipazioni societarie alla luce dell'art. 16 bis N.O.I.F.*, in deiustitia.it/cms/cms_files/20210730110126_srfo.pdf.

³⁷ La questione non si apre per le associazioni, in quanto possono esercitare attività di impresa che può anche costituire l'oggetto esclusivo o principale delle attività svolte, in quanto, più in generale, gli enti associativi di diritto privato diversi dalle società possono assumere la qualifica di imprenditori. Del resto, l'attività di impresa non è necessariamente caratterizzata da uno scopo di lucro e quindi non è incompatibile con gli scopi di tali enti (per tutti, G.F. Campobasso, *Diritto commerciale 1. Diritto dell'impresa*⁸, a cura di M. Campobasso, Torino, 2022, 23 s.).

³⁸ La presenza di società senza scopo di lucro non è certo una novità, considerato il lungo percorso che vi è stato dal punto di vista dell'evoluzione sia del pensiero giuridico (G. SANTINI, *Tramonto dello scopo lucrativo nelle società di ca-*

Il legislatore ha espressamente previsto un'attenuazione del suddetto divieto proprio con riferimento agli enti sportivi costituiti nelle forme delle società di capitali e delle società cooperative (non a mutualità prevalente³⁹), introducendo la possibilità per l'ente di procedere:

(i) alla rivalutazione del capitale, attraverso l'imputazione allo stesso di una quota degli utili e degli avanzi di gestione annuali inferiore al 50% e comunque nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati calcolati dall'ISTAT nel periodo corrispondente all'esercizio sociale nel quale sono stati prodotti i suddetti incrementi patrimoniali;

(ii) alla distribuzione di dividendi o all'aumento gratuito del capitale sociale o all'emissione di strumenti finanziari a beneficio dei soci, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

(iii) al rimborso al socio, in caso di scioglimento del rapporto sociale, del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato con le modalità di cui sopra⁴⁰.

pitali, in *Riv. dir. civ.*, 1973, 151 s.; G. MARASÀ, *Società sportive e società di diritto speciale*, in *Riv. soc.*, 1982, 493; ID., *Le società senza scopo di lucro*, Milano, 1984, 10 s.; ID., *Imprese sociali, altri enti del terzo settore, società benefit*, Torino, 2019, 3 s.), sia della disciplina (per tutti, G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale 2. Diritto delle società*⁴⁰, a cura di M. Campobasso, Torino, 2020, 23 s.). Peraltro, il regime di specialità delle società sportive prescinde anche dal mero aspetto del lucro: U. APICE, *La società sportiva dentro o fuori al Codice civile?* in *Dir. fall.*, 1986, 538.

³⁹ Cfr. *infra* par. 4.

⁴⁰ Un problema si pone per le disposizioni fiscali che richiedono l'assoluta esclusione dello scopo di lucro soggettivo all'interno dello statuto sociale, per cui è indispensabile un coordinamento tra discipline. Può farsi riferimento, ad esempio, alle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991 n. 398, che contempla modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell'IVA, nonché previsioni di favore in materia di adempimenti contabili, di certificazione dei corrispettivi e dichiarativi. Si tratta di agevolazioni originariamente previste solo per le associazioni sportive dilettantistiche, che l'art. 90, comma 1, legge 289/2002, ha esteso pure alle società. Il primo comma dell'art. 90, legge 289/2002 è rimasto in vigore anche dopo l'entrata in vigore della Riforma, perché l'art. 52, d.lgs. 36/2021 ha abrogato, a partire dal 1° luglio 2023, diversi commi dell'art. 90, ma – per scelta legislativa – ha fatto salvo il primo comma. Orbene, l'art. 90, della legge 289/2002, fa riferimento alle «società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro»; il che potrebbe portare ad escludere l'applicazione delle agevolazioni sopra indicate agli enti che, nel rispetto delle regole della Riforma, «possono» distribuire utili ai soci. Di qui la possibilità, esposta nel testo, di stabilire l'esclusione anche del lucro attenuato.

Nulla impedisce di escludere, nell'ambito dell'autonomia statutaria, tale forma di lucratività attenuata e di vietare, attraverso l'adozione di apposita clausola statutaria, sia l'aumento gratuito, consentito ora dall'art. 8, comma 3, d.lgs. 36/2021, sia il rimborso del capitale ammesso dal successivo comma 4. In assenza di una simile clausola, resta, invece, salva la facoltà per la società sportiva dilettantistica di procedere alle forme di limitata distribuzione indiretta di utili consentite dalle citate norme⁴¹. In sintesi, il modello societario appare preferibile, perché consente anche di limitare la responsabilità patrimoniale di coloro che agiscono in nome e per conto dell'ente e di adottare sistemi di amministrazione snelli ed efficienti, in quanto non richiedono il necessario coinvolgimento di tutti gli associati, così come imposto dalla struttura democratica delle associazioni sportive, come specificato nel paragrafo che segue.

4. Segue. *c) i principii di democraticità e uguaglianza*

Oltre alle indicazioni relative all'attribuzione della rappresentanza legale dell'ente, alla predisposizione e modalità di approvazione di ren-

In realtà, l'assenza dello scopo di lucro richiesta dalla disciplina tributaria andrebbe calata all'interno della nozione di "lucratività attenuata" sulla base del comma 1 *ter* dell'art. 7, del d.lgs. 36/2021 (inserito dall'art. 2, d.lgs. 120/2023), con cui il legislatore ha chiarito che «sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata. Rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, commi 3 e 4 *bis*, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento». Tale disposizione è stata aggiunta con uno dei correttivi della Riforma proprio perché l'art. 90 della legge 289/2002 non conteneva alcuna norma volta a raccordare la disciplina del settore sportivo con quella civilistica. Tuttavia, la disciplina fiscale è oggetto di continue revisioni, per cui occorre attenersi a quella in vigore all'atto dell'imposizione fiscale. Cfr. *amplius* R. PATINI, *La fiscalità nel calcio*, in *Questo volume*.

⁴¹ Deve ritenersi ammissibile la previsione statutaria relativa all'emissione di obbligazioni in caso di s.p.a. e di titoli di debito in caso di s.r.l.: in entrambi i casi non si avrebbe violazione del divieto di distribuzione degli utili. Allo stesso modo, in generale, deve ritenersi possibile l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, anche se in concreto dovrà valutarsi l'interesse dell'obbligazionista alla conversione di un titolo redditivo (l'obbligazione) in uno (l'azione) privo di qualsiasi redditività o a redditività limitata nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 8 d.lgs. 36/2021: così D. BARONE, D. BOGGIALI, *Atto costitutivo e statuto degli enti sportivi dilettantistici*, in *La riforma dello Sport* (a cura di D. Barone, D. Boggiali, R. Guglielmo), Milano, 2024, 49.

diconti economico-finanziari, alle modalità di scioglimento dell'ente e al conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio dell'ente sciolto ai fini sportivi, l'art. 7, comma 1, lett. e), d. lgs. 36/2021 menziona come contenuto necessario dello statuto delle associazioni sportive dilettantistiche (con esclusione, dunque, delle società, alle quali si applicano le norme del codice civile) «le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati». In tal modo il legislatore ribadisce, in tema di associazioni sportive dilettantistiche, la centralità che deve assumere la «persona» nell'ambito del contesto associativo e segnatamente in tutte le fasi del rapporto⁴². Questo principio fondamentale si concretizza, in particolare, nella possibilità per ogni associato di partecipare attivamente alla vita associativa, sia attraverso il diritto di elettorato attivo (un voto per ciascun associato) sia attraverso il diritto di elettorato passivo (sempre che l'associato soddisfi i requisiti necessari), partecipando così alla formazione degli organi dell'ente. Si pensi anche ai requisiti per l'accesso all'associazione ed allo scioglimento del rapporto associativo anche a séguito di esclusione. Sono tutti aspetti che devono essere regolamentati dallo statuto in maniera tale da garantire il rispetto del singolo all'interno della formazione sociale; e ciò non soltanto ai sensi del summenzionato richiamo normativo ai principi di democrazia e di uguaglianza, ma anche in virtù dell'applicabilità diretta delle norme costituzionali, e in particolare degli artt. 2, 3, comma 2, 18 e 24 Cost.

L'art. 7, comma 1, d.lgs. 36/2021, nel sancire, alla lett. e), l'obbligo di adottare nello statuto «le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali», fa espressamente salve «le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile». Le società sono, quindi, sottratte all'obbligo di prevedere statutariamente la clausola della democraticità valevole, invece, per le associazioni sportive dilettantistiche. Di conseguenza, una società sportiva dilettantistica potrebbe derogare alla regola della proporzionalità del voto alla partecipazione detenuta da ciascun socio, avvalendosi, a tali fine, degli strumenti con-

⁴² Cfr. *amplius* M. CAVANNA, A. FUSARO, *Spunti di riflessione in tema di democraticità degli enti collettivi e delle associazioni sportive*, in *La riforma dello Sport* (a cura di D. Barone, D. Boggiali, R. Guglielmo), Milano, 2024, 262 s. Sulla partecipazione dell'atleta all'organizzazione e gestione degli enti sportivi, R. LANDI, *Autonomia e controllo nelle associazioni sportive. Il ruolo dell'atleta*, Napoli, 2016, 90 s. e 121 s.

cessi dalla disciplina delle società a responsabilità limitata e di quelle per azioni, a seconda del modello utilizzato. Qualora venga adottato il modello della s.r.l., si potrebbero attribuire ai soci particolari diritti ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c., tanto di natura amministrativa, quanto di natura patrimoniale (nel rispetto delle previsioni contenute nell'art. 8, d.lgs. 36/2021)⁴³; e, nel caso di s.r.l. qualificabile come PMI risulta sicuramente possibile realizzare categorie speciali di quote dotate di diritti amministrativi e patrimoniali⁴⁴ (sempre nel rispetto delle previsioni dell'art. 8, d.lgs. 36/2021) diversificati in ragione, ad esempio, dell'essere o meno socio atleta. Nel caso, invece, di adozione del modello della s.p.a., è possibile il ricorso alle categorie di azioni⁴⁵.

⁴³ Sono ammessi diritti particolari di amministrazione, quali il diritto di essere amministratore o di nominare l'organo amministrativo, e diritti particolari di amministrazione su particolari materie di gestione; nonché diritti particolari di contenuto patrimoniale, come il diritto di percepire dividendi in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; oppure il diritto particolare al rimborso della quota in caso di recesso, esclusione o scioglimento della società antergato a quello di altri soci, ma pur sempre nei limiti di quanto effettivamente versato dal socio od eventualmente rivalutato od aumentato, nel rispetto di quanto previsto dai commi 3, 4 e 4 *bis* dell'art. 8, d.lgs. 36/2021.

⁴⁴ In base agli artt. 25 e 26, d.l. 179/2012, conv. in legge 221/2012, come modificato dal d.l. 50/2017, alla PMI costituita in forma di s.r.l. viene consentito di: a) creare categorie di quote fornite di diritti diversi; b) prevedere categorie di quote prive del diritto di voto, con voto proporzionale, con voto limitato a particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni; c) offrire al pubblico risparmio le quote di partecipazione. Inoltre, alle sole s.r.l. qualificate come PMI *innovative* è consentito emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi (con esclusione però del diritto di voto nelle decisioni dei soci *ex artt.* 2479 e 2479 *bis* c.c.). In argomento, v. N. DE LUCA, *Crowdfunding e quote dematerializzate di s.r.l.? Prime considerazioni*, in *Nlcc*, 2016, 1 ss.; M.C. DI MARTINO, *Tipico e transtipico nelle categorie speciali di quote delle s.r.l. P.M.I.*, in *Nlcc*, 2019, 1485 ss. ed ivi ulteriori riferimenti.

⁴⁵ Sono ammissibili categorie di azioni *ex art.* 2348 c.c. e così *ex art.* 2351 azioni a voto plurimo o a voto limitato, emissione di strumenti finanziari *ex art.* 2351, comma 5, c.c. dotati di diritti di voto su argomenti specificamente indicati o con riserva di nomina di un componente del consiglio di amministrazione o di un sindaco. In proposito M. SILVA, *La costituzione delle società sportive: profili operativi*, in *La riforma dello Sport* (a cura di D. Barone, D. Boggiali, R. Guglielmo), Milano, 2024, 133, secondo cui è ipotizzabile anche l'applicabilità dell'art. 2349 c.c. con assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti o l'assegnazione di strumenti finanziari diversi dalle azioni forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto dell'assemblea generale degli azionisti,

Nell'ipotesi, invece, di società cooperativa, è possibile avvalersi dell'art. 2538 comma 4 c.c., che consente allo statuto di attribuire il diritto di voto in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico, o degli artt. 2542 e 2543 c.c., che prevedono la facoltà per lo statuto di disciplinare l'elezione di uno o più amministratori e sindaci in base alla partecipazione agli scambi mutualistici⁴⁶.

5. Segue. *d) le attività sportive*

Per quanto riguarda le attività che possono essere svolte in forza dell'art. 9, d.lgs. 36/2021 dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche, quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali principali, conformemente al principio di prevalenza, vanno indicate nello statuto. Inoltre, nel primo comma della disposizione in esame si stabilisce che entrate da sponsorizzazioni e pubblicità, cessione dei diritti e indennità di formazione degli atleti, così come la gestione di impianti e strutture sportive, non possono costituire attività secondarie e strumentali per le associazioni e le società sportive dilettantistiche.

Particolare, però, è la situazione che si ha attraverso un confronto con la disciplina del Terzo settore. Ai sensi dell'art. 6, d.lgs. 36/2021,

purché detti diritti patrimoniali siano contenuti nel rispetto dei limiti quantitativi di cui all'art. 8, comma 3, d.lgs. 36/2021. Sempre con il rispetto di tali limiti, è possibile ammettere azioni privilegiate. E, come in passato, quando il divieto di distribuzione degli utili era assoluto, si ammettono azioni postergate nelle perdite essendo in tal caso non eluso il predetto divieto.

⁴⁶ Cfr. M. SILVA, *op. cit.*, 134 s. La cooperativa sportiva dilettantistica potrà essere una cooperativa a mutualità prevalente, in cui i requisiti statutari saranno quelli propri indicati dall'art. 2514 c.c. per effetto dell'espressa inapplicabilità del predetto art. 8, comma 3, d.lgs. 36/2021 alle medesime: si pensi al divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2 punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, e al divieto di remunerare gli strumenti finanziari in pari misura; nonché al divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori.

Fa eccezione a tali previsioni la disposizione statutaria su distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, prevista ai fini sportivi in deroga alla previsione della devoluzione ai fondi mutualistici di cui all'art. 2514, lettera d), c.c.; disposizione che trova applicazione nell'ipotesi di trasformazione eterogenea, fusione e altri casi di estinzione diversi dallo scioglimento. Si tratta di conseguenza del principio di cui all'art. 2520, comma 1, c.c., secondo cui le cooperative regolate da leggi speciali sono soggette alle disposizioni del codice civile se compatibili con la disciplina speciale.

gli enti sportivi dilettantistici possono costituirsi, fra l'altro, in «enti del Terzo settore costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma, 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore». La medesima disposizione stabilisce poi le condizioni perché tali enti possano fregiarsi altresì della qualifica di enti sportivi dilettantistici e la gerarchia nel rapporto fra disciplina degli enti del Terzo settore e disciplina degli enti sportivi contenuta nel d.lgs. 36/2021. Perciò, l'attività sportiva dilettantistica può essere esercitata attraverso uno qualsiasi dei modelli organizzativi consentiti nel CTS e nel d.lgs. 112/2017, e quindi certamente anche da una fondazione o da una società di persone (escluse dalla Riforma nel settore dilettantistico).

La necessità di disciplinare la correlazione fra i due ordinamenti si era subito generata per effetto della previsione dell'organizzazione e della gestione dell'attività sportiva dilettantistica fra quelle di interesse generale esercitabili da un ente in funzione della sua qualificazione come ente del Terzo settore o come impresa sociale, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 5, comma 1, lett. t), CTS, e dell'art. 2, comma 1, lett. u), d.lgs. 112/2017⁴⁷.

Le associazioni e società sportive dilettantistiche che non siano anche enti del Terzo settore possono svolgere in via stabile e principale soltanto attività sportiva riconosciuta dal CONI, mentre tutte le attività ulteriori eventualmente compiute dovranno essere computate tra le attività secondarie e strumentali, la cui ammissibilità deve essere prevista a monte nello statuto e il cui esercizio deve essere limitato entro gli stringenti limiti e criteri all'uopo disposti.

Gli enti sportivi del Terzo settore (ETS), invece, possono svolgere ulteriori attività di interesse generale ricomprese nell'elencazione di cui all'art. 5 CTS, senza che queste debbano essere computate quali attività secondarie e strumentali, con la conseguenza che l'ente potrà operare in via stabile e principale in più ambiti, fermi i limiti di cui alla specifica disciplina degli enti ETS. Pertanto, ai sensi dell'art. 5 CTS, l'ente può esercitare anche più attività di interesse generale e l'organizzazione e la gestione dell'attività sportiva dilettantistica non deve risultare prevalente rispetto all'esercizio di altre attività annoverate nel medesimo art.

⁴⁷ Il Terzo settore si compone di organizzazioni di natura privata che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale promuovendo e realizzando attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Sulle affinità e diversità tra enti *non profit*, imprese sociali e imprese socialmente responsabili, fra molti, G. CONTE, *L'impresa responsabile*, Milano, 2018, 67 s.

5 in funzione dell'iscrizione al RUNTS. La medesima regola è prevista per l'impresa sociale dall'art. 2, d.lgs. 112/2017.

Il dato da cui partire per la differenziazione di regime giuridico è dato dall'iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (RASD). Come previsto nell'art. 10 del d.lgs. 36/2021 e poi espressamente nel regolamento approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport, il 29 gennaio 2024, il RASD assolve, in primo luogo, alla funzione di unico strumento certificatore dello svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica «per assolvere alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta dagli enti sportivi dilettantistici di cui all'art. 6 del citato d.lgs. 36/2021 e dell'art. 5, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, nonché per assolvere alle altre funzioni previste dalla normativa vigente» (art. 1, reg. 29 gennaio 2024)⁴⁸. Un ente può allora essere iscritto al RUNTS in ragione dell'organizzazione e gestione dell'attività sportiva dilettantistica, ma tale iscrizione non è sufficiente per fargli acquisire altresì la qualifica di associazione o società sportiva dilettantistica; l'iscrizione al RUNTS non gli permetterà di accedere ai benefici e contributi pubblici per lo sport, ma gli consentirà di godere, esclusivamente, delle provvidenze riconosciute agli ETS.

In linea di principio, dunque, chi intende organizzare in forma associata un'attività sportiva dilettantistica ha di fronte a sé più opportunità; *a*) quella di non ambire ad alcuna provvidenza pubblica (per tali intendendosi anche in vantaggi fiscali), guadagnando la più totale autonomia organizzativa; *b*) quella di agire esclusivamente come ETS; *c*) quella di agire esclusivamente come associazione o società sportiva dilettantistica secondo le norme dell'ordinamento sportivo disciplinato dal d.lgs. 36/2021; *d*) infine, quella di assumere al contempo sia la qualifica di ETS, sia la qualifica di associazione o di società sportiva dilettantistica. Infatti, in forza dell'art. 6, comma 2, d.lgs. 36/2021, «agli enti del Terzo settore iscritti sia al Registro unico del Terzo settore sia al Registro delle attività sportive dilettantistiche si applicano le disposizioni del presente decreto limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata e relativamente alle disposizione del presente Capo I, solo in quanto compatibili con il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e, per le imprese sociali, con il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112»; in caso di conflitto

⁴⁸ Cfr. P.A. PESTICCIO, *Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD)*, in *Coop. enti non profit*, 2024, 4, 7 s.; M. VIGNA, G. SCOCCIMARRO, *Il nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche*, in *La riforma dello sport* (a cura di G. Toscano), Sports law and policy centre, 2024, I, 89 s.

fra le disposizioni dei due ordinamenti, prevalgono quelle del Terzo settore e quelle sull'impresa sociale⁴⁹.

Dunque, dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. 36/2021 discende la seguente gerarchia delle fonti applicabili ad un ETS iscritto al RASD, e solo limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata:

- a. norme del CTS, secondo la gerarchia "interna" stabilita nell'art. 3 di tale Codice;
- b. norme del d.lgs. 36/2021;
- c. norme del codice civile.

L'art. 7, comma 1 *bis*, del d.lgs. 36/2021 stabilisce i requisiti organizzativi cui le associazioni e le società devono conformarsi, attraverso lo statuto, per conseguire l'iscrizione al RASD, e con essa la qualifica di associazione o di società sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 2, lett. a), del d.lgs. 36/2021. E fra di essi è compresa anche la necessità che l'oggetto associativo o sociale, ovvero l'attività che deve essere compiuta, sia costituito dall'esercizio «in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche». Però, ai sensi dell'art. 7, comma 1 *bis*, il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività sportiva dilettantistica non è preteso dagli enti che, essendo iscritti al RUNTS, abbiano la qualifica di ETS, anche come impresa sociale. Condizione per l'applicazione della deroga è, dunque, l'iscrizione dell'ente al RUNTS, che è costitutiva della qualifica di ETS. La scelta operata dal legislatore attraverso l'art. 7, comma 1 *bis*, del d.lgs. 36/2021, è nel senso di non subordinare, limitatamente agli ETS, l'iscrivibilità dell'ente al RASD alla prevalenza dell'esercizio dell'attività sportiva dilettantistica rispetto alle altre attività di interesse generale che l'ETS, anche con la qualifica di impresa sociale, esercita. La soluzione interpretativa proposta⁵⁰, dunque, è quella di ritenere che, in base

⁴⁹ Cfr. A. FICI, *I vantaggi e le convenienze dell'utilizzo dell'impresa sociale da parte di ETS, enti sportivi dilettantistici, enti for profit e pubbliche amministrazioni*, in *Terzo settore, non profit e coop.*, 3/2023, 46 s.; R. GUGLIEMO, *Attività sportive dilettantistiche e forme giuridiche utilizzabili*, in *Terzo settore, non profit e coop.*, 3/2023, 31 s.

⁵⁰ Così anche M. MALTONI, *Enti del Terzo settore e disciplina delle associazioni e sportive dilettantistiche*, in *La riforma dello Sport* (a cura di D. Barone, D. Boggiali, R. Guglielmo), Milano, 2024, 34 s., secondo cui non rileva la formulazione dell'art. 10, d.lgs. 36/2021, e segnatamente quella del comma 1, che fa riferimento espressamente solo alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche, come riconosciute ai fini sportivi mediante iscrizione al RASD. Due i dati normativi che suggerirebbero di considerare non decisiva la lettera dell'art. 10. In primo luogo, l'art. 6, comma 1, c *bis*, d.lgs. 36/2021, riferendosi agli enti del Terzo settore, gene-

alla disposizione dell'art. 6, comma 1 *c bis*), l'iscrizione al RASD è subordinata all'iscrizione al RUNTS; il che rappresenta condizione necessaria, e sufficiente, per l'iscrizione al RASD. Quest'ultimo potrebbe legittimamente accogliere, agli effetti del riconoscimento ai fini sportivi, anche enti del Terzo settore (quindi già iscritti al RUNTS) di forma diversa dalle associazioni, dalle società di capitali e dalle cooperative.

La conclusione cui si è giunti introduce il tema del rapporto fra i due registri, al quale è dedicata una sola disposizione nell'art. 14, comma 1 *quater*, del d.lgs. 39/2021.

In estrema sintesi, la disciplina può essere così riassunta:

a) in forza dell'art. 14, comma 1, d.lgs. 39/2021, le associazioni sportive dilettantistiche, previste nell'art. 6, comma 1, lett. a) e lett. b), del d.lgs. 6/2021, sia di nuova costituzione, sia già iscritte al precedente Registro, possono acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione al RASD in deroga a quanto previsto nel d.P.R. 361/2000;

b) ai sensi dell'art. 14, comma 1 *ter*, d.lgs. 39/2021, se l'associazione aveva già conseguito il riconoscimento ai sensi del d.P.R. 361/2000 e quindi era iscritta nel Registro delle persone giuridiche, tale iscrizione è sospesa finché è attiva quella presso il RASD;

c) diversamente, qualora l'associazione sia un ETS, si prevede, al contrario, che, se già dotata di personalità giuridica, «rimane efficace l'iscrizione nel RUNTS ai fini della disciplina del riconoscimento come persona giuridica»; e la cancellazione dal RUNTS determina la cancellazione dal RASD, «quale persona giuridica» (art. 14, d.lgs. 39/2021).

6. *Esclusione di fondazioni e comitati*

Una volta delineato il quadro giuridico, abbastanza complesso, di riferimento per gli enti che operano nel settore sportivo dilettantistico,

ricamente indicati, prevede che gli stessi sono iscritti, oltre che al RUNTS, anche al RASD «di cui all'art. 10 del presente decreto». Trattandosi del Registro «di cui all'art. 10», il riferimento andrebbe inteso come meramente indicativo dello strumento pubblicitario (e degli effetti che ne conseguono), senza dover ricollegare a quel riferimento alcuna valenza selettiva in ordine alle forme associative iscrivibili. Ulteriormente, a conforto, si rileva che l'art. 5 del d.lgs. 39/2021, rubricato «Struttura del registro», prevede che nel Registro sono iscritte non solo «tutte le società e le associazioni sportive dilettantistiche», ma anche «gli altri enti sportivi dilettantistici di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, che svolgono attività sportiva».

un ulteriore aspetto da approfondire concerne la possibilità di svolgere l'attività sportiva attraverso modelli diversi da quelli sin qui indicati.

Occorre soffermarsi, principalmente, sul coordinamento tra l'art. 4, comma 1, CTS in cui si elencano tutte le possibili forme giuridiche degli ETS, e le norme del d.lgs. 36/2021 che, nel riferirsi agli enti sportivi, discorrono esclusivamente di «associazioni e società sportive dilettantistiche». Occorre in particolare comprendere se tale riferimento sia idoneo o meno a escludere la possibilità che gli enti del Terzo settore sportivi dilettantistici rivestano una forma diversa da quella associativa, e in particolare la forma della fondazione ETS o del comitato ETS. L'art. 6, comma 2, d.lgs. 36/2021, infatti, sancisce l'applicabilità delle disposizioni di cui al capo I del medesimo decreto, «solo in quanto compatibili» con il CTS e con la disciplina in tema di impresa sociale (d.lgs. 112/2017). Di conseguenza, se ci si fermasse al dato testuale delle norme, si dovrebbero senza dubbio ammettere nel novero degli enti sportivi le fondazioni e i comitati, in quanto contenuti nell'elenco dei possibili enti del Terzo settore di cui all'art. 4, comma 1, CTS. Se, però, si passa all'analisi funzionale degli istituti coinvolti, la suddetta conclusione non appare poi così convincente⁵¹.

L'esclusione di fondazioni e comitati non meraviglia, poiché tali modelli sono funzionalmente incompatibili con le finalità perseguite dalla disciplina sportiva, che è principalmente finalizzata alla regolamentazione dell'accesso all'attività agonistica a carattere programmatico (con conseguente diritto a partecipare a competizioni sportive ufficiali), attraverso il riconoscimento dell'ente e la sua affiliazione.

Con riferimento alle fondazioni, è sufficiente ricordare il ruolo preminente che riveste la componente patrimoniale⁵², a discapito dell'elemento della partecipazione alla realizzazione dello scopo, invece fondamentale nell'ente associativo.

La preminenza dell'elemento oggettivo rispetto a quello soggettivo si rinviene altresì nei comitati, i quali – più che valorizzare la partecipazione personale dei singoli nel perseguimento di un'attività comune, come avviene invece nelle associazioni – sono caratterizzati dalla raccolta presso il pubblico di mezzi da destinare a uno scopo, con conseguente responsabilità in capo agli organizzatori della conservazione dei mezzi e della effettiva destinazione degli stessi alla finalità enunciata.

⁵¹ A tal proposito, si ricorda che il d.lgs. 36/2021, nel riferirsi unicamente alle associazioni e solo ad alcuni tipi di società ammessi a rivestire il modello di società sportive dilettantistiche, si pone in continuità con la precedente disciplina ed in particolare con la legge 289/2002, su cui v. *supra* par. 1.

⁵² Cfr. *infra* par. 9.

Ne consegue che, nonostante l'art. 6, d.lgs. 36/2021, menzioni – tra le forme giuridiche che può assumere l'ente sportivo dilettantistico – tutti gli enti del Terzo settore di cui all'art. 4, comma 1, CTS, vanno esclusi gli enti di cui al libro primo diversi dalle associazioni e l'attività sportiva dilettantistica di cui al d.lgs. 36/2021, cioè le fondazioni e i comitati – anche qualora siano ETS – che, quindi, non possono acquisire la qualifica di ente sportivo dilettantistico.

Ciò, tuttavia, non esclude che enti organizzati secondo i suddetti diversi modelli possano trovare un proprio spazio nel mondo sportivo. Si può riconoscere a loro un ambito di operatività che, esulando dall'accesso alle competizioni sportive, sia comunque preordinato alla promozione del valore culturale, educativo e sociale dell'attività sportiva⁵³.

7. *Esclusione di società di persone*

Diverso discorso vale per le società di persone. Nonostante l'art. 6, comma 1, lett. c), d.lgs. 36/2021, menzioni tra le possibili forme giuridiche solamente le società di capitali e le società cooperative, con ciò escludendo dal novero degli enti sportivi dilettantistici le società di persone, queste ultime potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della disciplina in esame, qualora rivestano la qualifica di impresa sociale. In quanto enti del Terzo settore, le società di persone potrebbero rientrare tra i modelli organizzativi ammessi ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c *bis*), d.lgs. 36/2021.

Peraltro, a differenza di quanto affermato con riferimento alle fondazioni e ai comitati, non si riscontra alcuna incompatibilità tra le caratteristiche delle società di persone e la disciplina degli enti sportivi dilettantistici, tale da consentire di limitare in via interpretativa il rinvio contenuto nell'art. 6, comma 1, lett. c *bis*), d.lgs. 36/2021 alle sole imprese sociali che rivestano le forme delle società di capitali o delle società cooperative. Le società di persone non sono altro che modelli societari che consentono a più soggetti di investire su un obiettivo imprenditoriale comune, attraverso la creazione di un soggetto giuridico privo di autonomia patrimoniale perfetta, ma capace di un regolamento contrattuale atto a far fronte alle esigenze dei soci, e dunque potenzialmente funzionale anche allo svolgimento di attività sportiva riconducibile al d.lgs. 36/2021.

⁵³ Cfr. S.T. BARBARO, *op. cit.*, 19.

I tentativi per giustificare l'esclusione in parola si sono rivelati inconsistenti, in quanto basati ora sull'assenza nelle società di persone dell'autonomia patrimoniale perfetta (caratteristica che, invece, risulta essere compatibile con gli enti sportivi dilettantistici, come dimostra l'inserimento tra i modelli adottabili delle associazioni non riconosciute), ora sulla mancata estensione alle società di persone dei benefici fiscali di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398⁵⁴.

Si può, dunque, ritenere che la preclusione all'accesso alla disciplina degli enti sportivi dilettantistici per le società di persone, che non rivestano la qualifica di impresa sociale, integri un'irragionevole disparità di trattamento, come tale lesiva del principio di eguaglianza costituzionalmente riconosciuto⁵⁵.

8. Riconoscimento della personalità giuridica

Delineate le regole relative agli enti che operano nel settore dilettantistico, particolare importanza riveste il riconoscimento della personalità giuridica, che le società di capitali ottengono con l'iscrizione nel registro delle imprese. Invece, per le associazioni, vi è, in via generale la disciplina contenuta nel d.P.R. 361/2000, che prevede l'iscrizione negli appositi registri tenuti dalle prefetture, dalle Regioni o dalle Province autonome competenti, ma il d.lgs. 39/2021 ha semplificato il meccanismo attraverso cui un'associazione sportiva può ottenere la personalità giuridica.

Ai sensi dell'art. 12, d.lgs. 39/2021, il RASD sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro. Detta norma contempla la trasmigrazione automatica nel nuovo Registro degli enti preesistenti, disponendo che le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nello stesso, incluse le società e associazioni dilettantistiche riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico, continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva iscrizione e sono automaticamente trasferite nel RASD. Poiché il RASD è diventato operativo prima dell'entrata in vigore dei nuovi requisiti statutarî previsti per gli enti sportivi dilettantistici dal

⁵⁴ Cfr. S.T. BARBARO, *op. cit.*, 23, secondo cui l'aspetto fiscale non attiene al profilo sostanziale degli enti esclusi e, come tale, dovrebbe costituire un *posterius*, e non un *prius*, nell'analisi comparata di norme che vanno interpretate in maniera coerente alla loro funzione e dunque agli interessi che sono dirette a regolare.

⁵⁵ Così S.T. BARBARO, *op. cit.*, 7. E v, anche D. BOGGIALI, *Le forme giuridiche dello sport dilettantistico e professionistico*, in *La riforma dello Sport* (a cura di D. Barone, D. Boggiali, R. Guglielmo), Milano, 2024, 19 s.

d.lgs. 36/2021, l'art. 5 del regolamento adottato dal Dipartimento per lo sport ha previsto, al comma 1, che «l'iscrizione al Registro è riservata alle associazioni/società costituite ai sensi dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002 e, dalla data di sua applicazione, ai sensi degli articoli del capo I, titolo II del d.lgs. n. 36 del 2021».

Pertanto, ai sensi dell'art. 14, d.lgs. 39/2021, le associazioni possono acquisire la personalità giuridica attraverso l'iscrizione nel Registro, con conseguente assunzione da parte dell'ente della c.d. autonomia patrimoniale perfetta, idonea a renderlo unico soggetto responsabile delle proprie obbligazioni. Si tratta quindi di una terza via per il riconoscimento degli enti associativi, che si affianca al tradizionale sistema concessorio di cui al d.P.R. 361/2000 e al recente meccanismo di acquisizione mediante iscrizione al RUNTS, come previsto dal CTS. Infatti, l'art. 14, d.lgs. 39/2021, reca una disciplina assimilabile a quella disposta in tema di enti del Terzo settore dall'art. 22 CTS, demandando al notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo il compito di verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e di provvedere, entro venti giorni dalla stipula, al deposito dell'atto ai fini dell'iscrizione nel registro.

9. *Patrimonio degli enti dilettantistici*

Un ultimo aspetto particolare della disciplina degli enti sportivi dilettantistici da affrontare riguarda la formazione del loro patrimonio, con particolare riguardo alle associazioni. Ovviamente il problema si pone anche per le società di persone, nella misura in cui, sulla base di quanto sin qui esposto, possono operare nel settore del dilettantismo sportivo, in considerazione dell'inesistenza di una regola generale sul minimo di capitale per la loro costituzione, ed essere iscritte al RASD.

In base alle norme generali in tema di riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni, per il patrimonio è prevista non una soglia quantitativa minima per l'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, ma una verifica della sua adeguatezza rispetto alla realizzazione dello scopo prefissato nonché di consistenza, sulla base di quanto risulta da idonea documentazione allegata alla domanda (art. 1, commi 3 e 4, d.P.R. 361/2000). Invece, possono ottenere la personalità giuridica mediante l'iscrizione al RASD ai sensi dell'art. 14, d.lgs. 39/2021, le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del patrimonio minimo individuato dal comma 3 *ter* della citata norma, secondo cui «si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personali-

tà giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro». Particolare l'ipotesi di conferimenti in natura, perché la stessa norma dispone che «se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro»⁵⁶.

Sulla base delle considerazioni già svolte, occorre chiedersi se, in caso di iscrizione nel RASD di associazione già in possesso della personalità giuridica, occorra verificare anche la sussistenza del patrimonio minimo prescritto dal comma 3 *ter* dell'art. 14, d.lgs. 39/2021. Infatti, l'obbligo di verifica del patrimonio minimo è stabilito dal comma 2 dell'art. 14 ed è testualmente posto a carico del notaio che abbia «redatto l'atto costitutivo e lo statuto di una associazione o il verbale della assemblea straordinaria di una associazione sportiva dilettantistica già costituita quale associazione non riconosciuta»⁵⁷. Orbene, va considerato che l'iniziale verifica di adeguatezza del patrimonio al perseguimento dello scopo – effettuata dalla Prefettura o dalla Regione per l'iscrizione al registro di propria competenza – non garantisce la sussistenza del patrimonio minimo previsto per l'iscrizione al RASD.

Tuttavia, per le associazioni con personalità giuridica iscritte al RUNTS e che intendano iscriversi al RASD, resta efficace l'iscrizione

⁵⁶ Tale previsione risulta, altresì, riprodotta nel comma 1 dell'art. 11 del regolamento sul RASD, che contiene le seguenti ulteriori precisazioni:

a) la relazione del patrimonio costituito da beni diversi dal denaro non deve essere di data anteriore a 120 giorni rispetto alla data dell'atto costitutivo;

b) tale relazione è necessaria anche nel caso in cui la richiesta di acquisto della personalità giuridica provenga da associazione già costituita, anche se il patrimonio è composto solo da denaro;

c) la relazione di stima potrà essere sostituita da una situazione patrimoniale predisposta dall'organo amministrativo (redatta con gli stessi criteri del bilancio) a condizione che l'organo di controllo o un revisore (anche esterno) ne attesti la corretta compilazione, non anteriore a 120 giorni rispetto la data dell'atto.

⁵⁷ Deve segnalarsi come analoga questione si sia posta nei medesimi termini anche rispetto all'ipotesi di associazioni e fondazioni iscritte nei Registri delle persone giuridiche e che intendano ottenere l'iscrizione al RUNTS. Rispetto a tale fattispecie, negli orientamenti governativi si è ritenuto necessario procedere comunque alla verifica del patrimonio minimo richiesto per l'iscrizione al RUNTS in ragione delle «vicende del ciclo di vita dell'ente, preesistente all'iscrizione: il patrimonio, ritenuto all'epoca del conseguimento della personalità giuridica adeguato allo scopo sociale, può aver subito una *diminutio* nel corso del tempo, sicché appare necessario prevedere comunque l'attualizzazione della verifica del requisito patrimoniale».

nel RUNTS ai fini della disciplina del riconoscimento come persona giuridica (comma 1 *quater* dell'art. 14 d.lgs. 39/2021). Di conseguenza, per tali enti restano fermi i requisiti dimensionali prescritti per l'iscrizione al RUNTS; quindi, vale il requisito del patrimonio minimo di 15.000 euro stabilito dall'art. 22, comma 4, CTS. Tale precisazione porta, dunque, ad escludere per essi l'obbligo del patrimonio minimo, coerentemente con quanto previsto dall'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 36/2021, secondo cui alle associazioni iscritte sia nel RUNTS che nel RASD le norme in tema di enti sportivi dilettantistici si applicano «limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata» e «solo in quanto compatibili con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, per le imprese sociali, con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112». Inoltre, occorre tenere altresì presente che gli enti iscritti nel RUNTS sono soggetti al regime di controllo del patrimonio⁵⁸, che porta a ritenere superflua la verifica del patrimonio minimo richiesto per l'iscrizione al RASD delle associazioni con personalità giuridica, ove queste siano già iscritte al RUNTS come enti con personalità giuridica. La misura minima del patrimonio, nonché gli ulteriori requisiti organizzativi, previsti per tali enti sono quelli dettati dal codice del Terzo settore o, in caso di impresa sociale, dal d.lgs. n. 112/2017, poiché le norme sugli enti sportivi dilettantistici si applicano limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata e nei limiti della compatibilità⁵⁹.

Si potrebbe obiettare che l'organo amministrativo di un'associazione iscritta al RUNTS che abbia subito perdite patrimoniali potrebbe non aver ottemperato all'obbligo, previsto dal comma 5 dell'art. 22 CTS, di convocare senza indugio l'assemblea per assumere una delle decisioni che consentano di rimediare alla perdita del patrimonio minimo⁶⁰. Proprio rispetto a tale ipotesi di omissione o, comunque, "indugio" dell'organo amministrativo nel convocare l'assemblea per

⁵⁸ Il comma 5 dell'art. 22 CTS stabilisce, infatti, che «quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, in un'associazione, convocare l'assemblea per deliberare, ed in una fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente».

⁵⁹ Cfr. in proposito D. BOGGIALI, *Il nuovo procedimento di acquisto della personalità giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche*, in *La riforma dello Sport* (a cura di D. Barone, D. Boggiali, R. Guglielmo), Milano, 2024, 93 s.

⁶⁰ Cfr. D. BOGGIALI, *Il nuovo procedimento*, cit., 93 s.

decidere il rimedio appropriato alla perdita si realizza, in via fattuale, la fattispecie della «prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta» (così il comma 5 dell'art. 22 CTS), che espone gli amministratori alla personale e solidale responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte in nome dell'ente, ai sensi dell'art. 38 c.c. In sintesi, malgrado l'associazione risulti formalmente iscritta al RUNTS, questa potrebbe risultare nella sostanza priva dei requisiti patrimoniali minimi richiesti per l'iscrizione come persona giuridica. Il che potrebbe indurre a ritenere opportuna una nuova verifica di tali requisiti al momento della decisione di iscriversi al RASD come associazione con personalità giuridica.

La soluzione si trova ancora una volta nell'analisi del regime dei registri cui si è fatto già cenno. In breve, nel caso in cui un ente cumuli la qualifica di ETS con quella di associazione sportiva dilettantistica (con personalità giuridica), il regime di pubblicità prevalente è quello del RUNTS, in quanto:

- a) in caso di iscrizione al RASD, rimane efficace l'iscrizione al RUNTS;
- b) la cancellazione dal RUNTS determina la cancellazione d'ufficio dal RASD dell'associazione quale persona giuridica;
- c) l'ufficio del RUNTS provvede a comunicare prontamente all'ufficio competente del Registro ogni variazione che riguardi enti iscritti in entrambi i registri.

Da tali regole può desumersi che l'iscrizione al RUNTS come persona giuridica costituisca – per lo meno sotto il profilo dei controlli patrimoniali – il presupposto necessario e sufficiente per ottenere l'iscrizione al RASD, in quanto l'eventuale perdita di detti requisiti obbliga l'ente soltanto ad attivare la procedura prevista dall'art. 22, comma 5, CTS, cui potrebbe, se del caso, conseguire la cancellazione dal RUNTS come persona giuridica e, conseguentemente, la successiva cancellazione d'ufficio dal RASD⁶¹.

⁶¹ Su questi temi, v. *amplius* D. BOGGIALI, *Il nuovo procedimento*, cit., 94, secondo cui «l'eventualità che perdite patrimoniali rilevanti possano condurre al venir meno dei presupposti per la permanenza al RUNTS come ente con personalità giuridica suggerisce – quanto meno nella prima fase applicativa delle nuove disposizioni e in mancanza di ulteriori indicazioni promananti dalle autorità competenti – l'opportunità da un punto di vista operativo, di effettuare una verifica del patrimonio dell'associazione tramite esibizione di situazione patrimoniale, aggiornata a non più di centoventi giorni antecedenti alla data del verbale notarile di adeguamento dello statuto (ultimo bilancio d'esercizio approvato o bilancio

Un'ultima considerazione riguarda l'attestazione del patrimonio minimo. Né l'art. 14, d.lgs. 39/2021, né l'art. 11 del regolamento definiscono le modalità di attestazione della sussistenza del patrimonio minimo conferito in denaro, a differenza di quanto previsto dal regolamento di attuazione del CTS (d.m. 15 settembre 2020), che impone la presentazione di apposita certificazione bancaria o, in alternativa, il deposito di somme sul conto corrente dedicato del notaio. In assenza di specifiche indicazioni, si ritiene di ricorrere alle soluzioni prospettate per gli ETS. Tale soluzione viene fondata sul confronto tra l'art. 14, d.lgs. 39/2021 e l'art. 22, comma 4, CTS, del tutto corrispondenti per quanto riguarda il requisito del patrimonio minimo richiesto per le associazioni che vogliono acquisire la personalità giuridica, a parte la differenza di importi richiesti: per gli ETS sono richiesti 15.000 euro anziché 10.000 euro.

infrannuale redatto con i medesimi criteri del bilancio di esercizio), completa della relazione dell'organo di controllo o del revisore, se nominati ai sensi degli artt. 30 e 31 CTS, che ne attesta la corretta compilazione». E v. anche R. RANUCCI, *Il Registro nazionale*, cit.

